



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 143 del 02/12/2022

**OGGETTO: SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO
SULLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. ATTO D'INDIRIZZO.**

L'anno **duemilaventidue** addì **due** del mese di **dicembre** alle ore **09:30** nella sala giunta della sede municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, e richiamato l'art. 4 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in materia di svolgimento delle sedute con "modalità mista", si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente
TORTOSA MAURIZIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del Dott. Luca Paris che ha attestato che la qualità audio/video del collegamento è sufficientemente idonea ad identificare ed a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti alla seduta in modalità "videoconferenza".

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO SULLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ATTO D'INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con determinazione n. 286 dell' 11.11.2016 del Responsabile del settore amministrativo, si stabiliva di affidare la concessione del servizio accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni mediante procedura negoziata art. 32 lett. 2 comma b) del D.Lgs. 50/2016, tramite piattaforma elettronica ARCA LOMBARDIA – Sintel;
- che con determinazione n. 403/2016, si provvedeva ad aggiudicare alla Società I.C.A. S.r.l., con sede legale a Roma – Lungo Tevere Flaminio n. 76, la concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dal 1.01.2017 e sino al 31.12.2021;
- con riferimento a quanto sopra esposto, in data 28.03.2017 repertorio dell'Ente n. 1274 è stato sottoscritto con la Società I.C.A. S.r.l. apposito contratto di appalto del servizio accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- con propria deliberazione n. 120 del 10/07/2018 si disponeva l'affidamento del servizio in argomento alla società I.C.A. srl sino alla data del 31/12/2022;

Preso atto che la società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. ha presentato con nota protocollo n. 16045 del 24/12/2020, una prima proposta di rinegoziazione contrattuale, tenuto conto delle sfavorevoli ripercussioni economiche derivanti dalla crisi epidemiologica in pieno atto in quel frangente;

ATTESO che a fronte di tale proposta, le parti hanno avviato un confronto al fine di verificare l'effetto di tali ripercussioni e cercare soluzioni in grado di ridurre gli effetti economici negativi ricadenti sul contratto di concessione in essere a causa dell'emergenza sanitaria in corso e che sono state rilevate le seguenti criticità: riduzione degli incassi e di fatturato, spese fisse generali di gestione e mantenimento di servizi essenziali anche durante il periodo di lockdown, maggiori spese gestionali per adeguamento alla normativa sanitaria, annullamento e riduzione delle campagne di affissione, grande incertezza sulle prospettive di ripresa economica nel breve termine;

DATO ATTO che il comma 6 dell'art. 165 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, stabilisce che: "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.";

RITENUTO:

■ che l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;

■ che la riduzione degli incassi e il perdurare degli effetti dell'emergenza pandemica comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento "riequilibratore" mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione e considerato che, quanto sopra esposto, ha prodotto un'oggettiva alterazione nei rapporti contrattuali posti a fondamento del contratto firmato in data 28.03.2017 tra le parti, a sfavore della ditta aggiudicataria;

PRESO ATTO che, con nota trasmessa via pec in data 07/10/2022, protocollo generale dell'ente n. 12861 che si intende qui integralmente riportata, la società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. ha riformulato motivata proposta di revisione contrattuale, con la richiesta di una proroga della scadenza contrattuale al 31/12/2024, mantenendo l'aggio a favore del concessionario al 19% e con un minimo garantito annuo a favore dell'Ente di € 50.000,00;

Visto l'art. 1 della legge n.120 dell'11/09/2020;

RITENUTO di poter procedere, ai sensi di quanto sopra, per ripristinare il corretto sinallagma contrattuale, alla rinegoziazione/revisione del contratto in essere, dando corso alla proposta di I.C.A. srl e conseguentemente:

1. prolungando la sua durata sino al 31/12/2024;
2. confermando l'aggio a favore del concessionario del 19%;
3. Prevedendo il un minimo garantito annuo a favore dell'Ente di € 50.000,00;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D. Lgs. 18/08/2000 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di aderire, per le motivazioni riportate in narrativa, alla proposta formulata dalla ditta I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. in data 07/10/2022 prot. 12861, dando mandato al responsabile del settore di procedere con atti conseguenti alla rinegoziazione, secondo quanto in premessa esposto, del contratto in essere relativo al servizio accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Di dichiarare , con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **51** del **02.12.2022**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Paris